

Come ogni anno, dopo le assemblee di approvazione, le società di capitali devono provvedere al deposito dei bilanci d'esercizio nel Registro delle imprese che, diversamente dal passato, deve avvenire nel nuovo formato Xbrl.

La nuova modalità di presentazione, che fino all'anno scorso era facoltativa, è divenuta ormai obbligatoria anche se non ancora in forma completa.

L'utilizzo del nuovo formato Xbrl, infatti, è previsto limitatamente allo stato patrimoniale e al conto economico mentre gli altri documenti (nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e del controllo contabile e verbale dell'assemblea) dovranno venire presentati nel formato Pdf/A.

Si tratta di una importante semplificazione rispetto al precedente operato che prevedeva la duplicazione dei prospetti contabili che dovevano essere presentati sia nel tradizionale file Pdf e sia, obbligatoriamente, nel nuovo formato elettronico elaborabile Xbrl come ha confermato l'osservatore congiunto fra Unioncamere e dottori commercialisti con una apposita circolare.

Tenuto conto della semplificazione si perviene a una pratica telematica per il deposito composta come segue:

a) prospetto contabile (stato patrimoniale e conto economico) esclusivamente in formato Xbrl secondo la tassonomia vigente;

b) nota integrativa nel formato Pdf/A;

c) infine tutti gli altri allegati che accompagnano il rendiconto (Relazione sulla gestione, Relazione del collegio sindacale, del Controllo contabile e il Verbale di approvazione) in formato Pdf/A.



**CONVABILITÀ**

Il documento va presentato da tutte le società nel formato Xbrl

## Bilancio, un modulo ad hoc per la mutualità delle coop

La circolare ribadisce che il prospetto contabile in formato Pdf/A dovrà essere aggiunto alla pratica di deposito solo nella remota ipotesi (da motivare) in cui l'attuale tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità ex articolo 2423 Cc fermo restando comunque che, anche in tale ipotesi, il file Xbrl dovrà essere obbligatoriamente presente.

La circolare precisa che sono previsti controlli sul contenuto del bilancio di

È scattata quest'anno la semplificazione degli adempimenti

esercizio depositato quali: la conformità al formato Xbrl e alla vigente tassonomia, la correttezza del codice fiscale, l'assenza di qualsiasi valore nei prospetti, la mancata quadratura del rendiconto (disuguaglianza fra totale dell'attivo e del passivo, reddito nel patrimonio netto non coerente con quello risultante dal conto economico), l'impossibilità di identificare le colonne delle annualità e, infine, eventuali errori di calcolo nelle principali voci dei prospetti contabili.

Eventuali inesattezze riscontrate genereranno la richiesta di regolarizzazione da parte del Registro delle imprese.

Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore è disponibile uno strumento gratuito per la compilazione sul proprio computer del file Xbrl e un servizio on line di validazione del file Xbrl («Tebe») accessibili dal sito HREF="http://www.registroimprese.it" § MACRO-BUTTON . HtmlResAnchor www.registroimprese.it.

Tutti i file inseriti nella pratica devono essere firmati digitalmente.

**Il modello per il deposito** - La modulistica per il deposito dei bilanci è la medesima del passato e, in particolare, il tradizionale Modulo B.

**I bilanci in Xbrl** - Il formato Xbrl è richiesto per le istanze di deposito dei:

- Bilanci ordinari (codice atto - 711)

- Bilanci abbreviati (codice atto - 712)

- Bilanci consolidati d'esercizio (codice atto - 713)

- Situazioni patrimoniali di consorzi (codice atto - 720)

In tutti gli altri casi di deposito di bilancio (es.: bilanci Ias, bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell'articolo 2487 Cc nonché le situazioni economico-patrimoniali allegati ai progetti di fusione e scissione) non è richiesto il formato Xbrl.

**Sottoscrizione dei documenti** - La domanda di deposito del bilancio può

essere firmata digitalmente:

a) da un amministratore o dal liquidatore della società;

b) dal professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Il professionista, deve dichiarare di essere stato incaricato dalla società a eseguire l'adempimento.

Il professionista non in possesso del certificato di sottoscrizione con ruolo deve altresì dichiarare: «Il sottoscritto ... , iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ... al n. ... dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, di non aver provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell'esercizio dell'attività professionale».

Tali dichiarazioni sono inserite nel Modulo Note da allegare al Modello B.

**Dichiarazione di conformità** - La dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato Xbrl al documento conservato dalla società deve essere predisposta come segue:

a) qualora l'assemblea approvi il bilancio con prospetto corrispondente al file informatico Xbrl apponendo la seguente dicitura: «il documento informatico in formato Xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società»;

b) qualora il file informatico Xbrl differisca dal documento cartaceo approvato dall'assemblea apponendo la seguente dicitura: «lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art. 2423 Cc»;

c) nel caso in cui il prospetto contabile in forma-

L'elenco soci non è più obbligatorio per le Srl, anche consortili

to Xbrl firmato digitalmente rappresenti il file informatico originale conservato dalla società, non sarà necessaria una dichiarazione di conformità. In tal caso il documento sarà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società.

In calce alla Nota integrativa dovrà, altresì, essere riportata la dichiarazione di veridicità del Bilancio e la sua rispondenza alle risultanze delle scritture contabili.

La dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società degli altri documenti soggetti al deposito va apposta in calce ai singoli documenti in formato Pdf/A.

**Elenco soci** - In tema di deposito dell'elenco soci è necessario distinguere fra le società a responsabilità limitata e le altre società di capitali.

Mentre, infatti, per le Srl e Srl consortili l'obbligo è stato abolito con effetto dal 30 marzo 2009 ai sensi dell'articolo 2478-bis Cc, come modificato a opera del Dl 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'obbligo permane per le Spa, le Sapa, e le Spa consortili.

Queste ultime, ai sensi dell'articolo 2435, comma 2, Cc, in concomitanza con il deposito del bilancio d'esercizio, sono tenute al deposito dell'elenco dei soci riferito al periodo intercorrente dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio precedente contenente l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci.

La comunicazione dell'elenco soci avviene mediante compilazione del modello S compilato con il programma Fedra o equivalenti e allegato al Modello B.

**Società cooperative** - All'atto del deposito del bilancio le società cooperative devono compilare lo specifico Modulo C17 per comunicare i dati di bilancio rilevanti ai fini della verifica della condizione di mutualità prevalente oltre alle altre notizie di bilancio richieste dal modello medesimo.

Al riguardo ricordiamo l'omessa comunicazione di tali dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove obbligazioni contrattuali. •

GIANNI ALLEGRETTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA